

www.expartecreditoris.it

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace, dott.ssa Maria Cuomo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. omissis/16 RGNR, assegnata a sentenza il 25/10/16, promossa da:

CLIENTE

- parte attrice-

CONTRO

SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (MANDATARIA)

- parte convenuta -

NONCHE'

SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (MANDANTE)

-convenuta-

NONCHE'

SOCIETA' DI ASSICURAZIONE

- terza chiamata in causa -

OGGETTO: RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

CONCLUSIONI: Come da verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato *ex lege* 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

Lo domanda proposta dalla parte attrice, volta ad ottenere la restituzione della somma complessivamente quantificata in euro 5.000,00, trattenuta in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento concluso con la SOCIETA' MANDATARIA della SOCIETA' MANDANTE non può essere accolta.

L'esame della documentazione in atti consente di ritenere correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti titolari del diritto ad agire e a resistere in giudizio.

Ai fini della decisione deve rilevarsi come i collegi arbitrali le cui massime sono allegare agli atti di parte attrice, abbiano più volte ritenuto che la richiesta troverebbe il suo fondamento nel principio

di equa riduzione del costo del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dalle norme del testo unico bancario già prima della novella intervenuta nel 2010.

Infatti, nelle varie pronunce si legge che l'art. 125, comma 2, T.U.B. in vigore al momento della estinzione anticipata del finanziamento e comunque alla data di conclusione del contratto, già disponeva che "Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR" che nella a Delibera dell'8 luglio 1992, all'art.3, comma 1, prevedeva come "il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e:se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".

Rispetto al previgente quadro normativo, dunque, la disposizione riveniente dall'art.125-sexies attualmente in vigore, ed invocato dalla parte attrice, ore confermare il principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente, così che, dovrebbe ritenersi non violato il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ.

Tuttavia, osserva il sottoscritto Magistrato che, l'articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il D.lgs 141/10 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recitava: "La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione".

Ne discende che, nel caso in esame, trovandoci di fronte ad un contratto non solo concluso in epoca precedente rispetto all'invocato articolo 125 sexies T.U.B. ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, perchè, diversamente, si verrebbe a violare il principio dell'irretroattività delle leggi.

Del resto, la lettura della norma invocata dall'attore, in maniera costituzionalmente orientata, non può che portare ad escludere la possibilità di applicazione della stessa anche a quei contratti che abbiano avuto completa esecuzione nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore, dovendosi, per contro, ritenersi ammissibile e giustificabile, l'applicazione solo ai contratti stipulati in un periodo precedente ma ancora in corso.

Diversamente, si verrebbe a minare uno dei presupposti cardine dell'ordinamento giudiziario, ovvero quello della certezza del diritto.

Nemmeno appare meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento della vessatorietà delle clausole contrattuali, in ragione del fatto che esse erano conformi alle normative vigenti.

Le ragioni della pronuncia giustificano la compensazione delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CLIENTE contro la SOCIETA' MANDATARIA; la SOCIETA' MANDANTE e SOCIETA' ASSICURAZIONE in persona dei rispettivi legali rapp.ti, così provvede:

Rigetta la domanda.

Compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.

Così deciso in Nola il 29/10/16

**IL GIUDICE DI PACE
DOTT.SSA MARIA CUOMO**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS